



**Giunta Regionale della
Campania**

Decreto

Dipartimento:

N°	Del	Dipa rt.	Direzione G.	Unità O.D.
79	23/10/2017	50	2	2

Oggetto:

L 689/81 LR 13/83 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI xxxxxx obbligata in solido ex art. 6 L. 689/81 PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA ex regolamento (UE) n. 1169/2011.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : F6D47C7C87BE8FB9EC373E987332474B96ECD3D4

Frontespizio Allegato : 76F04AD77A21ACAEDA94880BBCE1433EF3D2DB51

Data, 27/12/2017 - 13:02

Pagina 1 di 1

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D. Lgs n° 181 del 23/06/2003 art. 16 la potestà sanzionatoria in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, è stata attribuita alle Regioni competenti per territorio;

- **che** la DGR n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;

- **che** In virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e riduzione oneri burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella UOD 50.02.02. denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale; **CONSIDERATO** che con DGR 249/2017 e con DPGR n. 177 del 10/05/2017 è stato conferito alla dottoressa Sabrina Beneduce l'incarico di responsabile della U.O.D. "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

VISTO il processo verbale di contestazione di infrazione amministrativa n.1310/2016 del 07/12/2016 redatto dal xxxxxx obbligata in solido ex art. 6 L. 689/81 hanno posto in vendita al consumatore all'interno xxxxxx in violazione all'art. 10 bis del D.Lgs. 109/92 sostituito e modificato dall'art.24 del REG UE 1169/2011; tale violazione è sanzionata dall'art 18, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 9.500,00;

VISTE la legge 24/11/1981, n. 689; la legge regionale 10/01/1983, n. 13;

VISTI i DD. Lgs n° 109 del 27/01/92 e il n° 181 del 23/06/03; il Reg UE 1169/11 e la circolare MISE del 6 marzo 2015;

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla notificazione delle infrazioni;

CONSIDERATO

- che il trasgressore sopra generalizzato non si è avvalso della facoltà di inoltrare nel termine di giorni 30 dalla contestazione memorie difensive avverso il verbale di cui sopra ne risulta che abbia ha fatto richiesta di audizione personale;

- che l'art. 10 bis del dlgs 109/92 sostituito in ultimo dal Reg UE 1169/11 ha previsto che sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, è obbligatorio indicare la data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.

- che ai sensi dell'articolo 18, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 9.500,00;

- che da riscontro contabile non risulta che il trasgressore abbia provveduto ad oblazione del verbale entro 60 giorni dalla notifica;

- che la circolare MISE 06/03/2015 ha evidenziato che nelle more dell'adozione della nuova disciplina sanzionatoria, il raccordo tra le disposizioni del regolamento 1169/2011 dell'Unione Europea e quelle del D.Lgs. 109/1992 è assicurato sulla base dell'allegata tabella di concordanza;

- che si ritiene fondato l'accertamento della violazione di cui trattasi, tenendo presente ai fini della determinazione della sanzione le circostanze e le modalità delle infrazioni contestate;

- che gli elementi di valutazione di cui all'art. 11 della legge 24/11/1981, n. 689 e all'art 8 della legge regionale 10/01/1983, n. 13, consentono di determinare la sanzione, in € 3.166,00 corrispondente ad terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione;

- **che** pertanto si ritiene di poter confermare come sanzione la somma pari a € 3166,00 dovuta per l'oblazione ai sensi dell'art. 16 della L 689/81 e che corrisponde alla terza parte del massimo previsto per la violazione contestata;

PRESO ATTO della dichiarazione circa l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art.9/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13 resa in data 08/092017 dal funzionario dott. Francesco Adamo e dalla dirigente della U.O.D. 02 Sabrina Beneduce conservata nel fascicolo del procedimento;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal funzionario proponente e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

ORDINA

Al sig. xxxxxxxx obbligata in solido ex art. 6 L. 689/81, di pagare quale sanzione per l'infrazione di cui sopra la somma di € **3.166,00** dovuta per l'oblazione e che corrisponde alla terza parte del massimo previsto per la violazione contestata;

INGIUNGE

Ai suddetti di versare la somma di € **3166,00 più € 6,00** per spese, alla Tesoreria Regionale sul c/c postale n° 21965181, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, (art. 10 della legge regionale 10/01/1983, n. 13) sotto pena degli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/01/1983, n. 13 e di inviare copia del bollettino postale di versamento alla Regione Campania DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO UOD 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" o anche via e-mail all'indirizzo **ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it**;

DISPONE

- di accertare per effetto di quanto precedentemente ingiunto ed ai sensi ell'art.30 della LR n 7/2002, l'entrata di euro € **3172,00** su:

Titolo	Tipologia	Categoria	Codice UE	Ricorrente	Perimetro sanità	IV Piano Conti	Codice Gestionale SIOPE
3	30200	3020300	2	2	1	3.02.03.01.000	3.02.03.01.001

Dando atto che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica ai sensi delle circolari prot. num 908447 del 30/12/2015 e 10701 del 12/02/2016, l'accertamento di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017 – 31/12/2017.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione (art 3, 4° comma L. 07/08/1990, n. 241).

Il presente atto viene inviato per opportuna conoscenza all'Ente che ha elevato verbale, alla D. G. Risorse Finanziarie U.O.D. 50 13 01 Gestione delle entrate Regionali per la registrazione degli accertamenti, nonché notificato al trasgressore.

Il Dirigente della U.O.D.
50.02.02
Sabrina Beneduce